

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art. 7, comma 4, D.LGS. 36/2023

tra

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154 (di seguito anche "Regione"), rappresentata da Ing. Carmine D'Angelo nella sua qualità di Diretto Generale della D.G. Infrastrutture e Opere Pubbliche, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con DGR n. XII/2196 del 15 aprile 2024;

e

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (P.IVA 05017630152), in persona del Direttore Generale Ing. Lorenzo Gubian, con sede legale in Milano, via Taramelli, 26 (di seguito "ARIA");

e

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (P.IVA 05645680967), in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Gianantonio Arnoldi, con sede legale in Milano, P.zza Città di Lombardia, 1, (di seguito "CAL");

Congiuntamente anche le "Parti"

Premesso che

1. Regione Lombardia è titolare delle funzioni di programmazione ed attuazione della dotazione infrastrutturale nel territorio regionale secondo il riparto di competenze e la declinazione di cui alla legislazione nazionale e regionale;
2. ai sensi dell'art. 3 Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 s.m.i. è assegnata alla Regione la definizione delle linee strategiche della mobilità regionale attraverso il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 6/2012 citata;
3. in virtù delle funzioni di programmazione di cui è titolare, Regione Lombardia sviluppa anche attività atte a migliorare: i) la sicurezza delle opere infrastrutturali; ii) gli strumenti di previsione dei fabbisogni e di pianificazione delle nuove iniziative; iii) il mantenimento e l'ammodernamento del sistema infrastrutturale;
4. ARIA - società *in house* a totale partecipazione di Regione Lombardia, costituita in attuazione dell'art. 1 della Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 6 e dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 24, quale risultante dalla fusione per incorporazione di ARCA S.p.A. in Lombardia Informatica S.p.A. e dalle successive fusioni per incorporazione in ARIA di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e di Explora S.p.A. - in virtù della Convenzione Quadro deliberata con DGR n. XI/7409 del 30 novembre 2022 e stipulata in data 6 dicembre 2022 con la Regione Lombardia, si occupa tra l'altro della riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Lombardia, settori nei quali ha maturato notevole esperienza;

5. l'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, della Tangenziale Est Esterna di Milano, da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione Lombardia (o da soggetto da essa interamente partecipato);
6. con DGR n. VIII/004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in ILSPA (ora ARIA) il socio della costituenda società mista di cui all'articolo 1, comma 979 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
7. in data 19 febbraio 2007 è stata costituita CAL partecipata in quota paritetica da ILSPA (ora ARIA) e da ANAS S.p.A. al fine di svolgere le funzioni e i relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti alla realizzazione delle autostrade, nonché di compiere *«tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti direttamente e indirettamente l'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore»* di sua pertinenza;
8. l'art 10-bis della LR n.9/2001 (come modificato dalla LR 6/2019) relativo al *“Conferimento di funzioni in tema di autostrade regionali”* prevede che Regione Lombardia possa conferire direttamente a *«società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione»* le funzioni relative: all'affidamento e al rilascio della concessione di autostrada regionale; al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione della concessione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla realizzazione e gestione dell'opera; all'attuazione delle procedure concessorie; all'introito dei canoni di concessione; al ruolo di autorità espropriante, mediante specifiche convenzioni con le quali si definiscono le funzioni conferite alla società e si regolano i rapporti economici tra la Regione e la società;
9. l'art 10-ter della LR n.9/2001 (come modificato dalla LR 6/2019) relativo a *“Conferimento di funzioni in tema di strade regionali e provinciali di interesse regionale”* prevede che Regione Lombardia possa affidare, mediante specifica convenzione di concessione o mediante accordi di collaborazione, a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione relativamente alle strade regionali e alle strade provinciali di interesse regionale;
10. le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 7, comma 4, del citato decreto, atteso che:
 - 10.1. ARIA e CAL sono stazioni appaltanti nonché enti concedenti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
 - 10.2. la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi

salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

11. a partire dalle funzioni di titolarità della Regione Lombardia di cui sia ARIA che CAL sono soggetti attuatori, si ravvisa un intento comune a perseguire l'interesse regionale e a cooperare insieme nell'esecuzione dell'attività relativa alle opere infrastrutturali;
12. risulta strategico creare sinergie istituzionali ed industriali per valorizzare la gestione affidata e per avviare processi di efficientamento e scambio di buone pratiche;
13. CAL e ARIA, in qualità di concedenti di tratti autostradali (Pedemontana Lombarda, Brebemi, Tangenziale Est Esterna di Milano, IPB, Cremona-Mantova, Pavia-Broni-Mortara), hanno un comune interesse, di natura prettamente pubblica e istituzionale, alla cooperazione attiva:
 - 13.1. con riguardo a procedure di vigilanza omogenee e coordinate riferite ad aspetti di rilevante interesse pubblico, quali: regolazione e tariffe applicate all'utenza; attività esecutive (vigilanza nella realizzazione delle infrastrutture, monitoraggio, espropri, bonifiche siti inquinati; risoluzione interferenze); standard progettuali, di sicurezza e di servizio; sistemi innovativi di pedaggio; sistemi di gestione del traffico e informazione all'utenza;
 - 13.2. nel garantire la più ampia interconnessione dei tratti autostradali regionali che abbiano diretta o indiretta incidenza e/o connessione con le autostrade di cui sono concedenti, con il reticolo infrastrutturale delle strade regionali e provinciali di interesse regionale;
 - 13.3. circa le modalità di gestione dei contratti di concessione inerenti alle opere infrastrutturali: rapporti con il concessionario, equilibrio economico- finanziario e modalità di revisione del PEF, analisi e definizione della matrice dei rischi, gestione delle varianti, disciplinare dei servizi, meccanismi di revisione della concessione;
14. è interesse di Regione Lombardia che ARIA e CAL, nella realizzazione delle autostrade regionali, opere di viabilità e piste ciclabili nonché, più in generale, nello svolgimento di attività specialistiche di supporto nelle fasi di pianificazione, di progettazione, di costruzione e di gestione di opere infrastrutturali - comprese le strade regionali -, maturino un know-how che favorisca:
 - 14.1. la creazione di un sistema viabilistico regionale sempre più integrato e sinergico, con evidenti ripercussioni positive in termini di funzionalità, efficacia e in senso complessivo economicità del sistema;
 - 14.2. il rafforzamento delle Competenze manageriali delle Amministrazioni, necessarie per strutturare e gestire contratti di PPP sempre più precisi e analitici;
 - 14.3. il potenziamento della capacità di leggere e analizzare nel tempo le condizioni del mercato per essere in grado di contrastare efficacemente il rischio di comportamenti opportunistici o distorsivi da parte degli operatori economici, soprattutto con riferimento alla fase di gestione dei servizi;
15. scopo delle Parti è altresì quello di cooperare tra di loro nella fase progettuale, esecutiva e di gestione delle autostrade regionali, nonché di altre opere infrastrutturali, al fine di

realizzare l'interesse di natura pubblica comune a tutte le Parti, che nella fattispecie si identifica nel completamento del Programma di interventi di Regione Lombardia sulla rete infrastrutturale regionale, attraverso una gestione efficace ed efficiente delle nuove opere, alla luce delle finalità statutarie di ciascuna di esse;

16. in data 31 dicembre 2023 è scaduto l'Accordo di Collaborazione approvato con DGR n. XI/2558 del 2 dicembre 2019 e firmato dalle Parti in data 19 dicembre 2019, e pertanto risulta necessario procedere al rinnovo dello stesso;
17. con DGR n. XII/2196 del 15 aprile 2024 Regione Lombardia ha approvato il presente schema di Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato parte sostanziale del presente atto, le Parti convengono quanto segue:

1. Oggetto

1.1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono una collaborazione istituzionale relativamente a studi, progettazione, costruzione, esecuzione e gestione di opere infrastrutturali, funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

- 1.1.1. rafforzare il ruolo di innovazione e di stimolo alla predisposizione di metodi e modelli di comportamento virtuosi da parte della pubblica amministrazione nella gestione delle infrastrutture;
- 1.1.2. aumentare la condivisione e favorire l'allargamento del patrimonio informativo e di conoscenza sulle tematiche legate a opere infrastrutturali;
- 1.1.3. supportare una più efficace ed efficiente azione di pianificazione e di individuazione delle priorità di intervento;
- 1.1.4. sostenere lo sviluppo e la formazione di competenze professionali in grado di governare il processo di pianificazione e le azioni concrete sul territorio e con il territorio, oltre che favorire la diffusione di standard tecnici e di sicurezza sempre più elevati;
- 1.1.5. favorire la diffusione di strumenti innovativi di gestione e finanziamento delle opere;
- 1.1.6. promuovere efficienze, razionalizzazioni di processi, economie di scala, scambi di buone pratiche ed informazioni e innovazioni.

1.2. A tal fine le Parti concordano di impegnarsi reciprocamente a svolgere attività relativa a sviluppo, valorizzazione, riqualificazione e gestione della rete infrastrutturale della Lombardia, secondo le reciproche competenze, funzionali a tali obiettivi. Resta inteso, peraltro, che di fronte ai terzi ciascuna Parte risponde soltanto del proprio operato.

2. Programma della collaborazione.

2.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, le Parti si impegnano a mettere in atto quanto indicato nel Programma di collaborazione al fine di realizzare l'interesse di natura pubblica comune con riferimento alle infrastrutture viarie,

ciclabili e alle altre opere infrastrutturali.

Il Programma di collaborazione contiene i singoli interventi oggetto di collaborazione, in coerenza con i Piani di attività approvati dalla Giunta o da precedenti incarichi assegnati dalla stessa, e le attività di comune interesse individuandone il soggetto attuatore.

2.2. Le attività che possono essere oggetto del Programma di collaborazione sono:

- 2.2.1. supporto alla predisposizione della documentazione tecnica e contrattuale necessaria all'indizione e svolgimento di procedure di gara;
- 2.2.2. controllo dello sviluppo delle progettazioni, effettuando le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti alla normativa vigente e alle prestazioni delle opere, la congruità dei costi, la coerenza con i documenti preliminari e con le progettazioni approvate e con le disponibilità finanziarie;
- 2.2.3. controllo dello sviluppo dei Piani economico finanziari degli interventi, effettuando le necessarie verifiche circa la correttezza degli input inseriti (costi, traffico, tariffe, input finanziari, ecc.) e valutandone i risultati in termini di bancabilità e finanziabilità;
- 2.2.4. attività di project management relativa alle funzioni proprie della stazione appaltante;
- 2.2.5. prestazioni relative all'attività di servizi tecnici a supporto del RUP e del ruolo di stazione appaltante;
- 2.2.6. alta vigilanza in fase di progettazione, realizzazione e gestione delle autostrade regionali o di altre opere infrastrutturali;
- 2.2.7. ispettore di cantiere in fase di costruzione delle opere;
- 2.2.8. supporto tecnico nelle relazioni con gli uffici di Regione Lombardia per le relative procedure di valutazione dei progetti;
- 2.2.9. attività di verifica delle progettazioni;
- 2.2.10. supporto tecnico alle attività di collaudo tecnico amministrativo;
- 2.2.11. predisposizione degli atti necessari all'indizione della Conferenza di Servizi per l'approvazione dei Progetti;
- 2.2.12. supporto tecnico nelle attività di confronto con gli Enti Locali e i soggetti preposti al rilascio di eventuali autorizzazioni;
- 2.2.13. supporto e monitoraggio delle procedure di VIA;
- 2.2.14. cura dell'espletamento di indagini specialistiche che si rendessero necessarie;
- 2.2.15. cura delle attività necessarie per l'ottenimento, da parte dei competenti Enti Locali, Enti Pubblici e Privati, Amministrazioni e Organi Statali, delle approvazioni, autorizzazioni, cessioni, permessi e tutto quanto occorra per l'esecuzione ed agibilità delle opere;
- 2.2.16. attività finalizzate agli espropri;
- 2.2.17. attività di accatastamento e frazionamento;
- 2.2.18. attività di supporto alla Regione Lombardia funzionale a fornire tutte le informazioni tecnico-economiche e di avanzamento delle procedure e delle opere richieste dai sistemi informativi regionale e nazionale in materia di OO.PP.;
- 2.2.19. ogni altra attività connessa alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture viarie, ciclabili e delle altre opere infrastrutturali o di supporto alle stesse.

3. Modalità della collaborazione.

3.1. Ai fini dell'esecuzione del Programma di collaborazione, le Parti convengono le seguenti modalità di collaborazione operativa.

3.2. Le Parti attraverso il Comitato di gestione della collaborazione (di cui all'articolo 5) definiscono e sottoscrivono, entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, il Programma di Collaborazione, stabilendo le modalità di gestione dello stesso (assegnazione delle attività, approvazione del budget, ecc.) e quelle per il riconoscimento dei costi.

3.3. Il presente Accordo stipulato fra le Parti non ha scopo di lucro né soggettivo né oggettivo e pertanto non prevede la distribuzione di profitti.

3.4. Il Programma di collaborazione è aggiornato dal Comitato di Gestione ogniqualvolta necessario e comunque con cadenza annuale dall'avvio dell'attuazione dello stesso.

4. Risorse tecniche.

4.1. Nel contesto della collaborazione, le Parti si riservano di fare ricorso reciprocamente alle risorse di ciascuna Parte, utilizzando, ove necessario e ricorrendone gli estremi di legge, anche all'istituto del distacco, secondo le modalità operative indicate nel Programma di collaborazione.

5. Comitato di gestione.

5.1. La collaborazione è coordinata da un Comitato di gestione della collaborazione (di seguito indicato come "Comitato") costituito da membri in rappresentanza delle Parti.

5.2. Il Comitato è costituito dai Direttori Generali della DG Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione, di ARIA e di CAL, definisce e sottoscrive il Programma di collaborazione e misura l'avanzamento verso gli obiettivi strategici;

5.3. Il Comitato si riunisce in fase di definizione e aggiornamento del Programma di Collaborazione e comunque ogni qualvolta sia necessario.

5.4. Il Comitato può inoltre definire degli incarichi per specifici argomenti e istituire gruppi di lavoro interaziendali su singoli progetti.

6. Modalità di finanziamento delle attività

6.1. Per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo e previste dal Programma di collaborazione, ARIA e CAL mettono a disposizione le proprie risorse umane e strumentali di soggetti tecnici. Analogamente, Regione mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, sotto il coordinamento della Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche, quale Ente di governo e programmazione in materia di infrastrutture per la mobilità.

6.2. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione e secondo quanto indicato nel Programma di collaborazione, a valere sui quadri economici dei singoli interventi/progetti.

7. Termini dell'accordo

7.1. Il presente Accordo esplica i propri effetti a far data dalla sua sottoscrizione e avrà

efficacia fino al 31 dicembre 2028 e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

8. Scioglimento

8.1. Per lo scioglimento della collaborazione, occorre l'assunzione di una decisione all'unanimità da parte di tutti gli aderenti.

9. Trattamento dei dati personali

9.1. Le Parti nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, per le parti non abrogate e ai sensi del Regolamento UE 25 maggio 2018, n. 679, (in materia di protezione dei dati personali) e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata la normativa richiamata, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti potranno essere oggetto di trattamento consistente nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e di tutte le altre operazioni indicate nel citato D.Lgs.196/03, per le parti non abrogate e ai sensi del Regolamento UE 25 maggio 2018, n. 679. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente Accordo e il loro trattamento potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti in cui è controllato l'accesso. I dati e le informazioni ottenute su questa base potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi nel quadro delle medesime finalità per le quali sono stati acquisiti.

9.2. Inoltre, ai sensi del citato D.Lgs. 196/03, per le parti non abrogate e ai sensi del Regolamento UE 25 maggio 2018, n. 679, è diritto sia di CAL sia di ARIA di ottenere in qualsiasi momento conferma dei propri dati, nonché della logica e della finalità dei trattamenti cui sono sottoposti, nonché dell'aggiornamento, della rettifica o dell'integrazione dei predetti dati.

9.3. Le Parti potranno opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati loro riguardanti ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge.

9.4. Con la firma del presente Accordo le Parti convengono che quanto indicato nel presente articolo vale come informativa e come consenso al trattamento dei dati ove richiesto, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, per le parti non abrogate e ai sensi del Regolamento UE 25 maggio 2018, n. 679.

10. Condizioni Generali

10.1. Ogni modifica al presente accordo dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritta dai rappresentanti, debitamente autorizzati, di tutte le Parti.

10.2. Ogni comunicazione tra le Parti dovrà effettuarsi preferibilmente alle PEC di seguito indicate:

- Regione Lombardia: infrastrutture@pec.regione.lombardia.it
- ARIA: protocollo@pec.ariaspa.it
- CAL: cal@pec.calspa.it

10.3. Ogni successiva modifica dei suddetti recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata alle Parti.

10.4. Tutti i costi/spese/oneri relativi alla formalizzazione nonché alla registrazione del presente atto saranno suddivise fra le Parti.

11. Legge applicabile e Foro competente

11.1. Al presente Accordo si applica la legge italiana.

11.2. Qualsiasi controversia riguardante l'esistenza, la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Accordo è devoluta alla competenza esclusiva della Corte competente del Foro di Milano.

12. Norme finali

12.1. L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole del presente atto non incide sulla validità ed efficacia delle restanti.

REGIONE LOMBARDIA

Carmine D'Angelo

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

Lorenzo Gubian

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

Gianantonio Arnoldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82